



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Soc. MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. di Livorno – procedimento ID 172/10392.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Riesame per ottemperanza della prescrizione n. 48 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 69 del 18 marzo 2016 –
Dismissione e Ripristino dei luoghi**

ID 172/10392 MATTM

Gestore	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL
Località	LIVORNO (LI)
Gruppo Istruttore	Ing. Marco Antonio Di Giovanni (Referente)
	Ing. Antonio Voza
	Prof. Ing. Paolo Bevilacqua
	Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana
	Dott. Michele Danzi – Comune di Livorno



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

- **VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
- **VISTA** la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
- **VISTA** la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1779 del 15/10/2019, che assegna l’istruttoria al gruppo così costituito:
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
 - Ing. Antonio Voza;
 - Prof. Paolo Bevilacqua;
- **PRESO ATTO** che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana

Dott. Michele Danzi – Comune di Livorno

- **VISTA** la nota di MASOL Continental Biofuel S.r.l. del 11/09/2019, acquisita agli atti della Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA/23035, del 12/09/2019 con la quale il Gestore presentava un Piano di dismissione parziale dell’impianto, in ottemperanza alla prescrizione n. 48 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 69 del 18 marzo 2016 - Dismissione e Ripristino dei luoghi
- **VISTA** la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA 0025190 del 03.10.2019 avente ad oggetto “Masol Continental Biofuel S.r.l. – *Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 69 del 18 marzo 2016 – ID 172/10392*”, cui al D.M. 181 del 3 luglio 2014.
- **VISTE** le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.;

- **VISTO** l'art. 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”*;
- **VISTA** la definizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. i-*quater* per cui un'installazione è un' *“unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”*;
- **VISTO** l'art. 6, comma 16, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”*;
- **VISTO** l'art. 29-sexies, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.”*;
- **VISTO** l'art. 22 paragrafo 4 della Direttiva 2010/75/UE che recita come segue: *“Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il Gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto*



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).”;

- **VISTO** l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. e) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il Gestore: OMISSIS e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*
- **VISTO** il Decreto di autorizzazione all'esercizio (AIA) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) DM 69 del 18 marzo 2016, in cui alla prescrizione n°48 recita:

In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore, almeno 12 mesi prima della scadenza dell'AIA, dovrà predisporre e presentare all'Autorità competente un piano che dettagli quello già presentato in sede di domanda di AIA. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i

- **CONSIDERATO** che il gruppo Istruttore ha richiesto delle Integrazioni al Piano di dismissione presentato dal Gestore con nota prot.CIPPC0000711.28-07-2020
- **VISTO** che il Gestore ha presentato una nota Integrativa al Piano di dismissione in data 13/10/2020 acquisita con prot. MATTM/1067 del 14/10/2020;



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

- **VISTA** la Relazione Istruttoria redatta da ISPRA in data 24/11/2020 prot. 55866 del 27/11/2020 che teneva conto delle integrazioni presentate dal gestore in data 13/10/2020 ed acquisite con prot. CIPPC/1067 del 14/10/2020;
- **VISTA** l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata in data 16/12/2020 dalla Segreteria per l'approvazione del Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC/1494 del 30/12/2020;
- **CONSIDERATO** che l'installazione, a seguito delle determinazioni del Gestore, ha cessato l'esercizio per quanto riguarda la linea denominata Bio 1 nella quale dall'anno 2016 non viene più svolta alcuna delle attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- **CONSIDERATO** che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

IL GRUPPO ISTRUTTORE

RITIENE CHE

la documentazione presentata dal Gestore, per adempiere alla prescrizione contenuta al paragrafo 9.16 del PIC, del Decreto AIA D.M. 181 del 3 luglio 2014, già riportata nelle premesse:

1. Piano preliminare parziale di dismissione dell'impianto del 11/09/2019 acquisito dal MATTM con prot. DVA/23035, del 12/09/2019;
2. nota tecnica integrativa del 13/10/2020 acquisita con prot. CIPPC 0001067 del 14/10/2020

sia esaustiva ed autorizza il Gestore alla dismissione della linea BIO1 con le seguenti prescrizioni:



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL(LI)

1. Il Gestore deve attuare tutte le procedure, monitoraggi e controlli, previsti nel piano preliminare di dismissione parziale e nella nota tecnica integrativa al piano di dismissione sopra menzionati, finalizzati ad evitare impatti sulle matrici ambientali;
2. Il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente, prima dell'avvio delle attività di dismissione, il progetto esecutivo/operativo che deve contenere:
 - a) un cronoprogramma dettagliato dei lavori;
 - b) dettaglio delle operazioni di campionamento e delle analisi chimico-fisiche necessarie per le attività di caratterizzazione di eventuali chemical residui e dei rifiuti in genere;
 - c) descrizione attività connesse alla bonifica e alla preparazione, per il recupero, di tutti i materiali ferrosi;
 - d) piano di gestione dei rifiuti che indichi il percorso di conferimento ad idoneo impianto di destinazione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di decommissioning, comprensivo anche delle specifiche tecniche per l'allestimento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e loro gestione in conformità alle disposizioni di legge.

Si chiede ad ISPRA di aggiornare il PMC vigente al fine di monitorare le varie fasi della dismissione della linea BIO 1, tenendo anche conto di quanto previsto dal Gestore nella **Tabella 1 – Piano di Monitoraggio e Controllo matrici ambientali** riportata a pag.10 della nota tecnica integrativa.